



NUOVE MISURE PER IL CONTRASTO DEI REATI CONTRO LA P.A. – IL DISEGNO DI LEGGE BONAFEDE

In data **24 settembre 2018** è stato presentato dal Ministro della Giustizia Bonafede il disegno di legge recante “Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici”.

Il disegno di legge introduce modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale, alla Legge n. 354/1975 (sulle misure privative e limitative della libertà), alla Legge n. 146/2005 e al **D. Lgs. n. 231/2001**.

Nel mirino: le modifiche previste al Capo I

Sul piano del diritto sostanziale, il disegno di legge mira ai seguenti risultati:

- (i) aggravamento ed effettività delle **sanzioni accessorie dell'interdizione** dai pubblici uffici e **dell'incapacità di contrattare** con la P.A. mediante modifica – tra l'altro - dei presupposti applicativi e dell'entità delle sanzioni (artt.317-bis, 32-ter e 32-quater C.P.);
- (ii) aggravamento delle **sanzioni interdittive** nel caso di responsabilità amministrativa **ex D. Lgs. n. 231/2001** in relazione alla commissione dei delitti di **concussione, induzione indebita** a dare o promettere utilità e **corruzione** (art. 25, comma 5, D. Lgs. n. 231/2001);
- (iii) aumento delle **pene principali** per il delitto di **corruzione per l'esercizio della funzione** (art. 318 C.P.): la pena sarebbe compresa tra **tre a otto anni di reclusione** (invece che da uno a sei anni).
- (iv) riformulazione della fattispecie incriminatrice del **traffico d'influenze illecite** (art.346-bis C.P.) che assorbirà le condotte di millantato credito, con aggravamento delle sanzioni;
- (v) ampliamento dell'ambito applicativo dei delitti in tema di **corruzione internazionale** dei pubblici agenti (art. 322-bis C.P.);
- (vi) ampliamento e rimodulazione dell'istituto della **riparazione pecuniaria** (art. 322-quater C.P.);
- (vii) introduzione di una causa speciale di **non punibilità, nel caso di volontaria, tempestiva e fattiva collaborazione**, per i reati previsti dagli artt. 318, 319, 319-quater, 320, 321, 322-bis e limitatamente ai delitti di corruzione e di induzione indebita ivi indicati, 346-bis, 353, 353-bis e 354 C.P.;
- (viii) introduzione della **procedibilità d'ufficio** per i delitti di **corruzione tra privati** e di **istigazione** alla corruzione tra privati (artt. 2635 e 2635-bis C.C.); per talune ipotesi aggravate del delitto di **appropriazione indebita** (art. 646 C.P.);
- (ix) **eliminazione** della **necessità della richiesta del Ministro della giustizia** o della **denuncia** della persona offesa per il perseguimento dei **reati di corruzione** e altri delitti contro la P.A. commessi all'estero.

Le modifica delle sanzioni interdittive

In relazione alla commissione dei delitti di **concussione**, **induzione indebita** a dare o promettere utilità e **corruzione**, l'art. 25, comma 5, D. Lgs. n. 231/2001 sarebbe modificato per portare a **5 anni** la durata minima e a **10 anni** la durata massima della **sanzione interdittiva** applicabile ai sensi dell'art.9 del D. Lgs. n. 231/2001.

Per esigenze di coordinamento, sarebbe inoltre modificato l'art. 13, comma 2, del D. Lgs. n. 231/2001 per chiarire che la durata delle sanzioni interdittive prevista nello stesso articolo 13 (non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni) è derogata dalla disposizione di cui all'art. 25, comma 5.

Le esigenze del legislatore

Le premesse del disegno di legge chiariscono che scopo dell'intervento normativo è potenziare l'attività di prevenzione, accertamento e repressione dei reati contro la P.A. e **contrastare l'alto livello di corruzione** percepita nel settore pubblico che ha visto l'Italia posizionarsi all'ultima posizione nel 2016 della classifica europea e soltanto venticinquesima nel 2017 (su 31 Stati).

Si tratta, come recitato nelle premesse del disegno di legge, di delitti seriali e pervasivi forieri di mercati illegali e distorsivi della concorrenza, sia per le imprese che per gli individui.

Per una maggiore incisività delle nuove misure, il disegno di legge, oltre all'inasprimento del sistema sanzionatorio, interviene sugli **strumenti d'indagine e sui poteri di accertamento** in modo da consentire agli organi inquirenti e alle autorità giudiziarie di perseguire efficacemente i reati.

Non ci resta che aspettare il dibattito parlamentare.

Area di attività: *Compliance 231*

Contatti:



Avv. Maria Luisa Muserra mlmuserra@rinaldilawf.com



Avv. Sofia Zuffi szuffi@rinaldilawf.com

La presente news ha scopi meramente informativi e non può essere intesa quale consulenza legale o volta a fornire un parere legale.